



## Segreteria Generale

Prot. n. 15/1809

Palermo li \_17/11/2015

OGGETTO: permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.53.

Al Dirigente generale del Dipartimento  
della funzione pubblica e del Personale  
Viale della Regione Siciliana, 2226  
90135 – Palermo

e.p.c.

All'Assessore regionale delle autonomie  
locali e della funzione pubblica  
Viale della Regione Siciliana, 2226  
90135 – Palermo

All'ARAN Sicilia  
via Trinacria, 13  
90100 – Palermo

L'art.47 del CCRL vigente, prevede, al comma 1, che il dipendente, in caso di *"lutti per coniuge o convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado"*, ha diritto ad assentarsi nell'anno solare per tre giorni per evento. Tale specifica previsione contrattuale, a seguito delle modifiche di cui all'art. 49 della L.r. 9\2015, non risulta più perfettamente conforme alla disciplina contenuta nel D.M. n.278 del 21 luglio 2000, *"Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, concernente congedi per eventi e cause particolari"*, adottato dal Ministro per la Solidarietà Sociale di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale e per le Pari Opportunità. *I commi 19 e 20 dell'art. 49 della Legge regionale 9/2015, hanno modificato, infatti, esclusivamente, il comma 2 dell'articolo 47 del CCRL 2002/2005, in ordine al numero dei giorni spettanti per particolari motivi familiari o personali, genericamente definiti, stabilendo, altresì, che gli stessi non possono essere superiori alle 18 ore per anno solare.*

*I permessi retribuiti per eventi particolari quali il decesso del coniuge, di parenti o affini sono disciplinati dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del suddetto Regolamento ove è stabilito che, in alternativa al lutto, i 3 giorni di permesso retribuito possono essere concessi anche "in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi."*

Per quanto sopra, considerato che il comma 2 dell'art.4 del suddetto "Regolamento", stabilisce che *"in alternativa alle disposizioni ivi contenute, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima solo se piu' favorevoli"*, la scrivente O.S., chiede di volere fornire, anche a seguito di specifica consultazione sull'argomento con l'ARAN Sicilia, immediate disposizioni a tutti i Servizi di gestione del personale, attraverso un'apposita circolare, circa il rispetto delle norme sopracitate così come applicate ai dipendenti di tutti i comparti del pubblico impiego che, oltre alle 18 ore di permesso retribuito per motivi personali, possono essere concessi anche n. 3 giorni di permesso retribuito per grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.



I Segretari Generali  
Marcello Minio – Dario Matranga